CAMERA DEI DEPUTATI N. 4637

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 29 novembre 1967 (*Stampato n. 2499*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(SCALFARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(MANCINI GIACOMO)

—

Disposizioni finanziarie per il compimento delle indagini sulle infrastrutture di trasporto

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 dicembre 1967

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 12 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'esecuzione dei rilevamenti della circolazione urbana di cui all'articolo 6 della Decisione n. 258 del 27 aprile 1965 della Commissione della Comunità economica europea.

È altresì autorizzata la spesa di lire 230 milioni, da iscrivere nel predetto stato di pre-

visione, per la concessione dei seguenti contributi:

lire 100 milioni all'Ente autotrasporti merci in relazione ai compiti integrativi e particolari che detto Ente deve svolgere secondo le direttive del Ministero suddetto ai fini dell'attuazione degli articoli 3 e 4 della stessa Decisione;

lire 80 milioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la esecuzione delle indagini sulle infrastrutture ferroviarie statali di cui all'articolo 2 della Decisione n. 270 del 13 maggio 1965 del Consiglio della Comunità economica europea;

lire 50 milioni all'Istituto centrale di statistica il quale dovrà provvedere alle elaborazioni meccanografiche dei dati richiesti dagli articoli 3 e 4 della sopra citata Decisione n. 258 del 27 aprile 1965.

ART. 2.

È autorizzata la spesa di lire 5 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per provvedere al rilevamento delle spese relative alle infrastrutture della navigazione interna previsto dall'articolo 2 della Decisione n. 270 del 13 maggio 1965 del Consiglio della Comunità economica europea.

È altresì autorizzata la spesa di lire 50 milioni da iscrivere nel predetto stato di previsione, per la concessione di contributi alle Amministrazioni provinciali in relazione alla collaborazione da ciascuna di esse fornita per i rilevamenti e sondaggi della circolazione stradale previsti dagli articoli 3 e 4 della Decisione n. 258 del 27 aprile 1965 della Commissione della Comunità economica europea.

ART. 3.

All'onere complessivo di lire 297 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 1462 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ed a quello dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.